

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo all'Ente giuridico "Provincia Romana Ordine Chierici Regolari Ministri degli Infermi" (P. IVA 00999531007), in persona del legale rapp.te p.t. Blasi Emilio, con sede legale in Largo Ottorino Respighi n. 6 – 00135 Roma, per il presidio sanitario denominato "Centro di Riabilitazione Villaggio Eugenio Litta", con sede operativa in Via Anagnina Nuova n. 13 – 00046 Grottaferrata (RM).

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Dr. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il dr. Giuseppe Antonino Spata è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010;

VISTA la Determinazione Regionale n.B7691 del 7.10.2011 avente ad oggetto: "Istituzione Area denominata "Ufficio Speciale Temporaneo per l'attuazione della Legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 del 11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e successive modifiche."

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n. 421";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Preso atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" e i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accreditamento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

– 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, “le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private...non confermate dagli accreditamenti definitivi”;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”, e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art.5, comma 1, lett. b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4 (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012”;

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio”, art. 1, commi dal 18 al 26, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: “Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: “Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l'accredimento” (All. 2), “Sistema Informativo per le

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accREDITAMENTO definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

VISTO l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)";

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013", art.1, commi 123-125;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010, avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i" con il quale si è:

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accREDITAMENTO definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla

conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accREDITAMENTO, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accREDITAMENTO

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

istituzionale definitivo”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie”;

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. 8/2011:

a) le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 13 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

- la Direzione Regionale competente ha inviato alle ASL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso “a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.”;
- l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica, come da verbale del 29/05/2012, ha proceduto a sopralluogo presso la sede di Via Anagnina Nuova n. 13 - 00046 Grottaferrata (RM), del presidio denominato “Centro di Riabilitazione Villaggio Eugenio Litta”, gestito dall'Ente giuridico Provincia Romana Ordine Chierici Regolari Ministri degli Infermi, con sede legale in Largo Ottorino Respighi n. 6 – 00135 Roma;
- “il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto del Commissario n. U0007/2011 e s.m.i.”, ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'ASL, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

PRESO ATTO dell'attestazione di conformità del Direttore Generale dell'ASL RM/H, prot. n. 99364 del 16/11/2012, e della nota a firma del Commissario Straordinario della Asl RM/H, prot. n. 59069 del 24/06/2013, acquisita al prot. reg. con il n. 117021 del 25/06/2013, che integra la suddetta attestazione di conformità del Direttore Generale dell'ASL RM/H, con le quali si attesta che il

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

presidio sanitario denominato "Centro di Riabilitazione Villaggio Eugenio Litta", gestito dall'Ente giuridico Provincia Romana Ordine Chierici Regolari Ministri degli Infermi, con sede in Largo Ottorino Respighi n. 6 – 00135 Roma, relativamente alle attività di:

- Riabilitazione ambulatoriale per persone con disabilità (100 trattamenti ambulatoriali giornalieri di mantenimento, 20 trattamenti domiciliari giornalieri di mantenimento, 5 trattamenti giornalieri di gruppo di mantenimento)
- Riabilitazione in regime residenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (45 p.l. di tipo estensivo)
- Riabilitazione in regime semiresidenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (90 p.l. semiresidenziali di cui 45 di tipo estensivo e 45 di mantenimento);

risulta in possesso dei "requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e di cui al DCA n. 90/2010 con ammessi allegati e ss.mm.ii." e attesta la conformità agli "ulteriori requisiti di accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii." delle seguenti attività sanitarie:

- Riabilitazione ambulatoriale per persone con disabilità (100 trattamenti ambulatoriali giornalieri di mantenimento, 20 trattamenti domiciliari giornalieri di mantenimento, 5 trattamenti giornalieri di gruppo di mantenimento)
- Riabilitazione in regime residenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (45 p.l. di tipo estensivo)
- Riabilitazione in regime semiresidenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (95 p.l. semiresidenziali di cui 45 di tipo estensivo e 50 di mantenimento);

VISTO che a seguito della verifica istruttoria dei titoli effettuata dalla Commissione della ASL di RM/H, la struttura suddetta risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- D.P.G.R. Lazio n. 1910 del 29/12/1999;
- D.G.R. Lazio n. 2591 del 19/12/2000;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere al rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio all'Ente giuridico "Provincia Romana Ordine Chierici Regolari Ministri degli Infermi" con sede legale in Largo Ottorino Respighi n. 6 – 00135 Roma, per il presidio sanitario denominato "Centro di Riabilitazione Villaggio Eugenio Litta", con sede operativa in Via Anagnina Nuova n. 13 – 00046 Grottaferrata (RM), relativamente alle attività di:

- Riabilitazione ambulatoriale per persone con disabilità (100 trattamenti ambulatoriali giornalieri di mantenimento, 20 trattamenti domiciliari giornalieri di mantenimento, 5 trattamenti giornalieri di gruppo di mantenimento)
- Riabilitazione in regime residenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (45 p.l. di tipo estensivo)
- Riabilitazione in regime semiresidenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (90 p.l. semiresidenziali di cui 45 di tipo estensivo e 45 di mantenimento);

e al rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo, relativamente alle attività di:

- Riabilitazione ambulatoriale per persone con disabilità (100 trattamenti ambulatoriali giornalieri di mantenimento, 20 trattamenti domiciliari giornalieri di mantenimento, 5 trattamenti giornalieri di gruppo di mantenimento)
- Riabilitazione in regime residenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (45 p.l. di tipo estensivo)
- Riabilitazione in regime semiresidenziale per persone portatrici di disabilità fisiche,

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

psichiche e sensoriali (95 p.l. semiresidenziali di cui 45 di tipo estensivo e 50 di mantenimento);

VISTA la L.R. n.30/80 e successive modificazioni, concernente – Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali;

PRESO ATTO del pagamento, in data 27/06/2013, della tassa di concessione regionale per il rilascio del provvedimento regionale di cui trattasi per un importo complessivo di € 708,07;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- confermare l'autorizzazione all'esercizio all'Ente giuridico "Provincia Romana Ordine Chierici Regolari Ministri degli Infermi" (P. IVA 00999531007), in persona del legale rapp.te p.t. Blasi Emilio, nato a San Pietro Vornotico (BR) il 03/02/1951, per il presidio sanitario denominato "Centro di Riabilitazione Villaggio Eugenio Litta", con sede in Via Anagnina Nuova n. 13 – 00046 Grottaferrata (Rm), per le attività di:
 - Riabilitazione ambulatoriale per persone con disabilità (100 trattamenti ambulatoriali giornalieri di mantenimento, 20 trattamenti domiciliari giornalieri di mantenimento, 5 trattamenti giornalieri di gruppo di mantenimento)
 - Riabilitazione in regime residenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (45 p.l. di tipo estensivo)
 - Riabilitazione in regime semiresidenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (90 p.l. semiresidenziali di cui 45 di tipo estensivo e 45 di mantenimento);
- rilasciare l'accreditamento istituzionale definitivo al soggetto denominato "Provincia Romana Ordine Chierici Regolari Ministri degli Infermi" (P. IVA 00999531007), in persona del legale rapp.te p.t. Blasi Emilio, nato a San Pietro Vornotico (BR) il 03/02/1951, per il presidio sanitario denominato "Centro di Riabilitazione Villaggio Eugenio Litta", con sede in Via Anagnina Nuova n. 13 – 00046 Grottaferrata (Rm), per le attività di:
 - Riabilitazione ambulatoriale per persone con disabilità (100 trattamenti ambulatoriali giornalieri di mantenimento, 20 trattamenti domiciliari giornalieri di mantenimento, 5 trattamenti giornalieri di gruppo di mantenimento)
 - Riabilitazione in regime residenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (45 p.l. di tipo estensivo)
 - Riabilitazione in regime semiresidenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (95 p.l. semiresidenziali di cui 45 di tipo estensivo e 50 di mantenimento);
- prendere atto che Medico Responsabile è la Dott.ssa Luisa Lopez, nata a Città del Messico (Messico) il 14/05/1959, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Neurofisiopatologia, iscritta all'Ordine dei Medici-Chirurghi della Provincia di Roma al n. 35153;
- notificare il presente Decreto al legale rappresentante dell'Ente giuridico "Provincia Romana Ordine Chierici Regolari Ministri degli Infermi" nonché all'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio;
- individuare nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di

Segue decreto n. 000309/2013

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

Le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Medico Responsabile, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della Legge regionale n. 4/2003.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

